MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUL FILATI DI FIBRE TESSILI

Art. 4

La convenzione annuale di abbonamento all'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche e' stipulata, nei confronti dei fabbricanti di filati, per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario. Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo dei canoni valevoli per l'annata stessa, le relative misure unitarie d'imposta saranno stabilite dal Ministero delle finanze, previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici. In tal caso le convenzioni di abbonamento saranno stipulate a decorrere dalla data che verra' fissata dallo stesso Ministero delle finanze.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni dell'imposta di fabbricazione sul filati di fibre tessili
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-dell-imposta-di-fabbricazione-sul-filati-di-fibre/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it